REGIO DECRETO COL QUALE VIENE AUTORIZZATA LA SOCIETÀ ANONIMA DELLE STRADE...

Italia

REGIO DECRETO *col quale viene autorizzata la Società anonima delle strade ferrate Calabro-Sicule*

27 marzo 1862

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico del 15 ottobre 1861, rogato Baldioli, costitutivo di una Società anonima per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule,

Visto l'art. 46 del codice di commercio e l'art. 1 della legge 30 giugno 1853;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 14 febbraio 1862;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

La Società anonima per la costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule, costituitasi in Torino con instromento del 13 ottobre 1861, rogato Baldioli, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti in detto instromento inserti sotto l'osservanza di questo Decreto.

Art. 2.

Gli Statuti della Società predetta saranno modificati come in appresso:

A. L'art. 4 sarà riformato in questi termini:

« La Società s'intenderà definitivamente costituita dal giorno del Reale Decreto di autorizzazione, » ed avrà una durata non maggiore di anni dodici. »

« Verificandosi però il caso contemplato dal» l'art. 4 del Capitolato annesso alla legge di concessione del 28 luglio 1861, la durata della Società » sarà prolungata di altri sei anni. »

« La Società nel termine di giorni quaranta dalla » data di sua autorizzazione dovrà far constare presso » il Tribunale di Commercio di Torino del versamento » da parte dei soci, in conto delle loro azioni, d'una » somma non minore di tre milioni di lire, ivi com» presi i due milioni prima d'ora depositati nelle Regie » Casse a titolo di cauzione, in conformità dell'art. 5 » della convenzione annessa alla legge di concessione. »

« Dovrà parimente aver giustificato nel modo che

» sopra di avere depositato nelle Casse dello Stato un » milione di lire, che dovrà restar vincolato al pari » dei prementovati due milioni, sino alla estinzione » della Società, in garanzia degli impegni che si pos- » sano da essa contrarre verso i terzi. »

B L'alinea dell'art. 6 sarà concepito in questi termini

« Il relativo Conto verrà liquidato dal Con- » siglio d'Amministrazione con intervento del Regio » Commissario governativo, e presentato per l'approva- » zione all'Assemblea generale nel termine di tre mesi » dalla data dell'autorizzazione della Società, munito » dei documenti e carte giustificative. »

C. Negli articoli 7, 8 ed altri ove trovasi la pa- rola *obbligazioni* verranno sostituite quelle di « azioni » di capitale. »

D. In fine dell'art. 8 sarà fatta la seguente ag- giunta:

« Questi soscrittori delle azioni di capitale re- » steranno solidariamente obbligati con qualunque pos- » sessore delle medesime a garentire il versamento dei » primi cinque decimi del loro valore. »

E. Nell'articolo 10 dopo le parole *emissione di altre azioni di capitale* si dirà « obbligazioni sociali » e nel fine dell'art. stesso si aggiungerà « salvo il di- » sposto dall'art. 45 dei presenti Statuti. »

F. L'art. 21 sarà riformato nei seguenti termini

« Gli Amministratori e gli Agenti della Società » sono mandatari temporari, revocabili, soci o non » soci, stipendiati o gratuiti »

Digitized by Google

« La Società sarà retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di undici Membri, i quali durante il primo quadriennio saranno i signori Pietro Augusto Adami, Giuseppe Villa della casa fratelli Bolmida, Ingegnere Stefano Breda, Israele Forti, Pietro Gonzales, Dottore Luigi Pisa, Leone Rocca, Cesare Levi, Giuseppe Pisa, Carlo Laffitte e Cavaliere Avvocato Carlo Brunet Deputato al Parlamento.»

« Compiuto il quarto anno, tre degli anzidetti Membri designati dalla sorte cesseranno di far parte del Consiglio, e saranno riopiazzati mercè la libera elezione dell'Assemblea sociale. »

« Al compiersi del secondo quadriennio altri quattro Membri, parimente designati dalla sorte, usciranno dal Consiglio, e saranno nello stesso modo surrogati. »

« Nella medesima guisa usciranno pure dal Consiglio i rimanenti Membri dopo altri quattro anni, laddove la durata della Società si prolunghi sino ad anni diciotto »

« Accadendo che per morte, rinuncia od altro impedimento permanente alcuno dei Membri del Consiglio venisse a mancare, l'Assemblea sociale nella sua prima adunanza ne nominerà altro in suo luogo, e frattanto funzioneranno i rimanenti. »

« I Membri usceuti dal Consiglio potranno sempre essere rieletti »

G. Al primo paragrafo dell'articolo 22 si aggiungerà « anzi con obbligo di aggiungervene altre quattro-» cento. »

H. L'articolo 25 comincerà

« Il Consiglio d'Amministrazione, subordinata-
» mente alle deliberazioni dell'Assemblea generale,
» regola l'andamento ecc. ecc. »

I. All'articolo 45 invece delle parole: *nuove obbligazioni al portatore* od *in altro modo*, si dirà: « ob-
» bligazioni sociali, od in altro modo, come pure la
» creazione di nuove azioni di capitale. »

E si aggiungerà inoltre in fine dello stesso articolo il seguente paragrafo:

« L'emissione di nuove azioni di capitale e di
» obbligazioni sociali dovrà essere approvata dal Go-
» verno »

K. All'articolo 51 invece delle parole *nuove obbligazioni* si dirà: « nuove azioni di capitale, di obbli-
» gazioni sociali. »

L. All'articolo 58 un nuovo paragrafo porterà:

« In ogni caso l'ammortizzazione di dette azioni di
» capitale dovrà regolarsi in modo che si compia in-
» teramente prima che scada la durata della Società
» stabilita dall'articolo 4 dei presenti statuti »

Art. 3.

La Società sarà soggetta alle imposte, tasse e discipline stabilite dalle veglianti leggi, e che possano stabilirsi in avvenire sulle Società industriali.

Art. 4.

La Società sarà sottoposta a speciale vigilanza governativa, e dovrà contribuire nelle spese del Commissariato amministrativo sino a concorrenza di lire seimila annue.

Art. 5.

La presente autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei dritti dei terzi, in caso di violazione o di inadempimento degli Statuti approvati o delle disposizioni avanti espresse.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 marzo 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 31 *marzo* 1862
Reg.° 47 Decreti amministrativi a c. 99
WERMILIN.

(*Luogo del Sigillo*).

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI

PEPOLI

STAMPERIA REALE

99 94.4.600